



Handwritten signature

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Nr. 35 Registro Delibere

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D'ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.-

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20, del mese di Aprile, alle ore 17,30 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 BENTIVEGNA STEFANO	SI		
2 SCOZZARELLA ENRICO	SI		
3 DRAIA' ROBERTO	SI		
4 RUTA DEBORA	SI		
5 D'ANGELO FILIPPA	SI		
6 ROCCAZZELLA FILIPPO	SI		
7 ARENA FABIO		SI	
8 AUZZINO CARMELO	SI		
9 PECORA SARA	SI		
10 ALESSI ANTONIO		SI	
11 PROFETA GIUSEPPE		SI	
12 ARCURIA GIUSEPPE		SI	
13 DRAGA' CONCETTA		SI	
14 SPERANZA GIUSEPPE		SI	
15 CAVALLARO MARIA GRAZIA		SI	
	PRESENTI N° 8	ASSENTI N° 7	
Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella.-			
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi.-			
Sono presenti per l'Amm.ne Com.le gli Ass.ri Oliveri, Riccobene e Platania.-			
Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è legale, dichiara aperta la seduta.			

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO
D'ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI.-**

Consigliere Roccazzella: mi astengo per la troppa trasparenza data ai Consiglieri Comunali.-

Il Presidente Scozzarella pone ai voti per alzata e seduta, il punto 14) all'ordine del giorno , con il seguente esito:

Presenti n° 8 – Astenuti n° 7 ; Contrari n° 1 (D'Angelo).-

La proposta risulta bocciata, per effetto dell'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE (Libero Consorzio Comunale Di Enna)

Oggetto : Proposta approvazione Regolamento per la disciplina del diritto d'accesso dei Consiglieri Comunali ai documenti amministrativi – seconda votazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 82/2017 mediante la quale è stato approvato lo schema di *“Regolamento per la disciplina del diritto d'accesso dei Consiglieri Comunali ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 199 dell'O.R.E.L.”*.

Ricordato che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 66/2017 ha adottato il sopracitato Regolamento con il voto favorevole dei 6 consiglieri eletti (maggioranza semplice).

Ravvisato che il comma 1 dell'art. 10 dello Statuto Comunale (norma della quale si indica la presunta violazione) prevede testualmente che : *“il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del Consiglio e delle commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei Consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello Statuto e delle compatibilità economico-finanziarie”*.

che al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi sull'applicazione della norma statutaria lo scrivente Segretario Comunale congiuntamente al Presidente del Consiglio, con nota prot. n. 15535/2017, avevano provveduto a formulare apposito quesito all'Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica come segue : *“Se per l'approvazione di un regolamento disciplinante il diritto di accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi occorra applicare la previsione statutaria che prevede una adozione a maggioranza dei consiglieri assegnati per determinate tipologie di regolamenti o più semplicemente è sufficiente, come nel caso di specie, una adozione del regolamento di che trattasi a maggioranza semplice.”*

che con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 3112/2018, l'Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica non accoglieva la richiesta dell'Ente ne formulava alcun parere demandando il compito al Segretario Comunale;

Preso atto del parere espresso dal Segretario con nota prot. 4079/2018;

Considerato che un regolamento che disciplini il diritto d'accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi (attesa la "specialità" di tale diritto in capo al consigliere che si differenzia notevolmente dal diritto di accesso generico disciplinato dalla legge 241/1990) rientra nel novero di quelle che sono le prerogative dei consiglieri comunali;

che per tali motivi la deliberazione di C.C. n. 66 del 11.11.2017 ad oggetto "*regolamento per la disciplina del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi*" adottata con maggioranza semplice andrebbe riapprovata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati come da previsione statutaria;

PROPONE

1) Di approvare l'allegato schema di "*Regolamento per la disciplina del diritto d'accesso dei Consiglieri Comunali ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 199 dell'O.R.E.L.*"

2) Di dare atto che la presente proposta dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (8 consiglieri)

Valguarnera Caropepe li 18/04/2017

Il Segretario Generale

Dott. Pierpaolo Nicolosi





COMUNE DI VALGUARNERA
04.04.18 004079 -
CAT.....CL.....FASC.....

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale Di Enna)

al Presidente del Consiglio Comunale

ai Consiglieri Comunali

al Sindaco

alla Dott.sa Silvana Arena

Loro Sedi


Oggetto : Parere in merito al quorum necessario per l'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi;

Premesso che i gruppi consiliari di minoranza, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 15172/2017, richiedevano al Consiglio Comunale di *"provvedere immediatamente alla revoca della delibera di Consiglio Comunale n. 66/2017 in quanto in violazione dello Statuto Comunale"*.

Ricordato che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 11.11.2017 ha adottato il *"regolamento per la disciplina del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi"*

che il Regolamento di che trattasi è stato adottato dal civico consesso riunitosi in seconda convocazione con voto favorevole dei 6 consiglieri presenti

che il comma 1 dell'art. 10 dello Statuto Comunale (norma della quale si indica la presunta violazione) prevede testualmente che : *"il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del Consiglio e delle commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei Consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello Statuto e delle compatibilità economico-finanziarie"*.



che al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi sull'applicazione della norma statutaria lo scrivente Segretario Comunale congiuntamente al Presidente del Consiglio, con nota prot. n. 15535/2017, avevano provveduto a formulare apposito quesito all'Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica come segue: "Se per l'approvazione di un regolamento disciplinante il diritto di accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi occorra applicare la previsione statutaria che prevede una adozione a maggioranza dei consiglieri assegnati per determinate tipologie di regolamenti o più semplicemente è sufficiente, come nel caso di specie, una adozione del regolamento di che trattasi a maggioranza semplice."

Ravvisato che con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 3112/2018, l'Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica non accoglieva la richiesta dell'Ente né formulava alcun parere demandando il compito al Segretario Comunale;

Dato atto che simile richiesta veniva formulata allo scrivente anche durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale durante la quale si provvedeva a formulare un primo parere verbalmente;

Ritenuto per tutto quanto sopra di dover quindi esprimere un parere sull'applicazione o meno della norma statutaria;

Considerato che un regolamento che disciplini il diritto d'accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi (attesa la "specialità" di tale diritto in capo al consigliere che si differenzia notevolmente dal diritto di accesso generico disciplinato dalla legge 241/1990) ben potrebbe rientrare nel novero di quelle che sono le prerogative dei consiglieri comunali;


che per tali motivi la deliberazione di C.C. n. 66 del 11.11.2017 ad oggetto "*regolamento per la disciplina del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi*" adottata con maggioranza semplice andrebbe riapprovata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

SI INVITA

Il Presidente del Consiglio ad inserire nel prossimo ordine del giorno la nuova approvazione della proposta di deliberazione concernente il "*regolamento per la disciplina del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi*" in quanto nella prima votazione (deliberazione di C.C. n. 66 del 11.11.2017) non si è raggiunta, a parere dello scrivente, la maggioranza necessaria;

Distinti saluti

Valguarnera Caropepe lì 04/04/2018



il Segretario Generale

Dott. Pierpaolo Nicolosi



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 82 del 01-08-2017

OGGETTO: Proposta per l'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del diritto d'accesso dei Consiglieri Comunali ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 199 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale n. 16/1963 (art. 20, legge regionale n. 1/1976 e art. 56, legge regionale n. 9/1986)

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE/ASSENTE
<i>Draù Francesca</i>	<i>Sindaco</i>	<i>Presente</i>
<i>Trovato Alfonso</i>	<i>Assessore Anziano</i>	<i>Assente</i>
<i>Greco Concetta</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>Presente</i>
<i>Platania Enrico</i>	<i>Assessore</i>	<i>Presente</i>
<i>Riccobene Fabio</i>	<i>Assessore</i>	<i>Assente</i>

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Segretario Generale che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno, del mese di agosto, alle ore 13:30, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Pierpaolo Nicolosi



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

- Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;
 - Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 10/01/2017 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
 - Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il DUP 2017/2019;
 - Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017-2018 - 2019 e l'aggiornamento DUP 2017/2019;
 - Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il PEG/PDO definitivo 2017;
 - Visto il Decreto Sindacale n. 01/2017 ed il Decreto n. 15/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.O.
 - Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 20/05/2016 è stato approvato il conto consuntivo 2015;
 - VISTO P O R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
 - VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;
 - VISTA la L.R. n° 44/91;
 - Visto l'art.12 della L.R. 30/00;
 - Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;
 - Vista la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1), che fa parte integrante del presente atto deliberativo;
 - Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2);
 - Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
 - Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;
- Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

S

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

L'Assessore Anziano

f.to Sig.ra Concetta Greco

Il Sindaco

f.to Dott.ssa Francesca Draia



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE: Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: Proposta per l'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 199 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale n. 16/1963 (art. 20, legge regionale n. 1/1976 e art. 56, legge regionale n. 9/1986).

Premesso che l'art 43 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede al comma 2 che i Consiglieri Comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;

Rilevato che con tale disposizione il legislatore ha inteso conferire al diritto di accesso dei Consiglieri comunali natura più ampia di quello spettante ai portatori di interessi individuali dall'art. 22 della legge 241/1990, attribuendo ai Consiglieri un potere espressivo del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, quanto tale direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale dei suddetti Amministratori, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferitogli dal corpo elettorale;

Preso atto del consolidato e prevalente orientamento giurisprudenziale in materia per cui:

- i Consiglieri Comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6963/2010);

- il diritto di accesso riconosciuto ai componenti degli organi rappresentativi degli enti territoriali ha un'indole profondamente diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, essendo sganciato dalla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale correlato all'esigenza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: infatti,



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai Consiglieri degli organi elettorali è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente territoriale, ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (Consiglio di Stato, sez. V sentenza n. 5895/2011);

Considerato che la giurisprudenza afferma unanimemente che l'esigenza dei Consiglieri ad espletare il proprio mandato elettorale deve essere temperata con quella dell'Amministrazione al regolare svolgimento della propria attività, stabilendo in particolare che:

- il "diritto all'informazione" del Consigliere Comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (*Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6293/2002; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4471/2005*);

- il Consigliere Comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (*Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4471/2005*);

- la pubblica amministrazione potrà stabilire delle modalità operative per l'esercizio del diritto, che si ripercuotono sotto il profilo organizzativo al fine di non creare intralcio all'attività degli uffici, prevedendo delle limitazioni nell'orario e nella facoltà di ottenere l'assistenza del personale addetto (*T.A.R. Veneto, ord., 27 ottobre 2004, n. 2754; T.A.R. Lombardia, Brescia, 1 marzo 2004, sentenza n. 163; Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6293, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del n. 6963/2010*);

Preso atto inoltre dell'orientamento espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare dei seguenti pareri formulati rispettivamente:

- nelle sedute del 5 ottobre 2004, del 15 marzo 2005 e del 19 settembre 2006 in cui si afferma che le uniche limitazioni all'esercizio del diritto di accesso da parte dei Consiglieri comunali attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa;

- nella seduta del 16 novembre 2004, dove si sostiene che i Consiglieri comunali, pur avendo diritto di prendere visione di tutti gli atti necessari all'espletamento del loro mandato, non debbono rivolgere richieste indeterminate alle rispettive amministrazioni, ma devono consentire una sia pur minima



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

identificazione dei supporti documentali che essi intendono consultare; - nella seduta del 23 giugno 2009, in cui si afferma che la richiesta di accesso, qualora essa sia di una certa gravosità sia organizzativa che economica per gli uffici comunali, può essere evasa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente;

- dal Ministero dell'Interno, in particolare con i pareri espressi in data 30.12.2011 e 25.05.2011, in cui si conferma quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, e cioè che il Consigliere deve quindi contemperare il diritto di accesso con l'esigenza di non intralciare lo svolgimento dell'attività amministrativa ed il regolare funzionamento degli uffici comunali, comportando ad essi il minor aggravio possibile, sia dal punto di vista organizzativo che economico;

Ritenuto opportuno disciplinare in particolare:

- le modalità organizzative per la presentazione dell'istanza e per l'evasione delle richieste da parte degli uffici comunali;

- i limiti all'esercizio del diritto d'accesso così come definiti dall'univoco e costante orientamento della giurisprudenza e della Commissione per l'esercizio del diritto di accesso

Vista la bozza di "Regolamento Comunale per la disciplina del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 199 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale n. 16/1963 (art. 20, legge regionale n. 1/1976 e art. 56, legge regionale n. 9/1986)" allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente regolamento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente

Acquisito ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 30/2000 il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa da parte del Responsabile del Settore Affari Generali

PROPONE

1) Di approvare il "Regolamento Comunale per la disciplina del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 199 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale n. 16/1963 (art. 20, legge regionale n. 1/1976 e art. 56, legge regionale n. 9/1986)" che allegato alla presente proposta ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di abrogare ogni altra disposizione regolamentare precedente e incompatibile con il dettato del presente regolamento



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

3) di trasmettere il presente provvedimento ai consiglieri comunali e agli amministratori

Il Segretario Generale
f.to Dr. Pierpaolo Nicolosi



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: "Proposta per l'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del diritto d'accesso dei Consiglieri Comunali ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 199 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale n. 16/1963 (art. 20, legge regionale n. 1/1976 e art. 56, legge regionale n. 9/1986)"

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta, si esprime **PARERE**

Sede Municipale

Il Segretario Generale
f.to (Dr. Pierpaolo Nicolosi)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

Regolamento Comunale per la disciplina del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 199 dell'*Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana* approvato con legge regionale n. 16/1963 (art. 20, legge regionale n. 1/1976 e art. 56, legge regionale n. 9/1986)

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato per l'attuazione dell'art. 199 dell'O.R.E.L. approvato con legge regionale n. 16/1963 (art. 20, legge regionale n. 1/1976 e art. 56, legge regionale n. 9/1986), che enuncia e disciplina quanto segue:

- I consiglieri comunali e provinciali, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
- Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta è trasmessa al domicilio dei consiglieri e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 2 - Definizione del diritto d'accesso

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) il diritto d'accesso ai provvedimenti amministrativi è il diritto riconosciuto ai Consiglieri comunali per l'effettivo esercizio delle loro funzioni;
- b) tale diritto si esplica attraverso l'acquisizione di tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

2. Il diritto d'accesso di cui al precedente comma si esercita mediante esame in visione o con acquisizione di copia, dei documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. Il diritto d'accesso di cui al comma 1 va improntato a senso di responsabilità e leale collaborazione, per il rispetto dei principi normativi di economicità e buon andamento, ragion per cui dev'essere esercitato con moderazione e civilmente, quindi:

- a) in modo da arrecare il minore aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici e per il personale comunale;
- b) durante gli orari di apertura al pubblico, di guisa da non recare intralcio allo svolgimento delle attività degli uffici.

Art. 3 - Finalità e ambito d'applicazione del diritto d'accesso

1. I consiglieri comunali hanno diritto d'accesso a quei provvedimenti amministrativi (es.: copia di deliberazione del Consiglio e della Giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni istituite per legge, dei bandi, di atti emanati dai funzionari di cui agli artt. 107 e 109 c. 2 D.lgs. 267/2000, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste o proposte avanzate dagli organismi di partecipazione (allorquando non siano già pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente)), che siano utili



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

all'espletamento delle funzioni connesse al proprio mandato. Il "mandato" costituisce pertanto il presupposto legittimante e, al tempo stesso, il limite all'esercizio di tale diritto.

2. L'accesso agli atti emessi o detenuti dall'Amministrazione è riconosciuto solo quando trattasi di atti ricollegabili all'attività d'indirizzo e controllo nonché agli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale, cui il diritto d'accesso è finalizzato.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, si chiarisce che le funzioni dei Consiglieri comunali sono quelle relative all'attività d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo nonché all'approvazione degli atti fondamentali elencati in maniera esaustiva dal vigente O.R.E.L. Sicilia;

4. il diritto d'accesso del consigliere, riconducibile alle sue funzioni pubblicistiche, implicanti anche la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale:

a) non può trasmodare in pretesa d'indagine generalizzata, alla mera ricerca di eventuali irregolarità nelle attività degli uffici, non essendo il consigliere un organo di polizia giudiziaria;

b) non può invadere le funzioni, le competenze o le prerogative dei responsabili di settore o di servizio, cioè non può violare il principio della separazione tra politica e gestione nonché il correlativo dovere, in capo agli amministratori, di "non-ingerenza" nell'attività dei responsabili di servizio o di settore;

c) non può tralignare in abuso del diritto d'informazione, per piegare le sue alte finalità a scopi meramente emulativi, nocendo alla corretta funzionalità dell'Ente con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza. In proposito, il presente regolamento si richiama alla fondamentale sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, 28 novembre 2006 n. 6960.

Art. 4 - Gratuità del diritto d'accesso

1. Il diritto d'accesso ai provvedimenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, esercitato in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, è generalmente gratuito.

Art. 5 - Segreto d'ufficio ed esclusività dell'uso

1. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio, secondo le prescrizioni di legge.

2. Ai fini dell'effettiva tutela del segreto d'ufficio, i consiglieri sono tenuti ad una sicura conservazione dei documenti ottenuti, adottando ogni cautela per evitare sottrazioni o smarrimenti.

Art. 6 – Limiti al diritto d'accesso ai documenti amministrativi

1. Entro l'ambito d'applicazione di cui al precedente art. 3, i documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso dei consiglieri comunali.

2. L'accesso dei consiglieri è escluso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Specificamente, sono sottratti all'accesso da parte dei consiglieri i documenti:

- a) formati o detenuti in connessione a procedimento penale, oppure a rapporti o denunce all'Autorità giudiziaria penale, la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio;
 - b) riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le aziende strettamente strumentali all'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
 - c) riguardanti rapporti di consulenza-patrocinio legale (anche dell'avvocatura interna) e consulenza in generale, quando non sia connessa esclusivamente all'adozione di un provvedimento e non abbia mera valenza endoprocedimentale, al fine di tutelare il segreto professionale (art. 2 D.P.C.M. 200/1996, sent. C.D.S.-Sez. V n. 1893 del 2.4.2001 e Sez. IV n. 6200/2003);
 - d) riguardanti atti oggetto di vertenza giudiziaria, la cui divulgazione porrebbe a rischio di compromissione l'esito del giudizio;
 - e) riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni; in particolare sono sottratti all'accesso i documenti attinenti alla sfera epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale, se detenuti per finalità diverse da quelle istituzionali e in relazione alle quali il Comune non disponga di specifica autorizzazione al trattamento e comunicazione dei dati per le finalità riconducibili all'esercizio del mandato di consigliere comunale;
 - f) riguardanti la salute e le tendenze sessuali di cittadini in genere (ivi incluso il personale), in assoluto; riguardanti le situazioni personali e familiari, soltanto se non venga dimostrata la connessione coi compiti e le prerogative del consigliere;
 - g) preparatori o istruttori, nel corso del procedimento di formazione dei provvedimenti di competenza della Giunta o del Consiglio o del Sindaco o dei Responsabili di servizio, fino all'emanazione dell'atto finale al quale si riferiscono (es.: fascicoli istruttori di deliberazioni non ancora inserite all'ordine del giorno d'una seduta; fascicolo istruttorio d'un decreto non ancora emanato; fascicolo istruttorio d'una concessione edilizia non ancora rilasciata o rifiutata; etc.);
 - h) che appalesino con chiara e incontestabile evidenza l'interesse privato del consigliere o l'assenza di collegamento con le funzioni di controllo politico amministrativo.
4. Altresì, sono sottratti all'accesso da parte dei consiglieri i documenti inerenti tutta la minuta attività del personale o l'intera attività gestionale dei responsabili di servizio, in quanto esulanti



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

dall'ambito dell'indirizzo e controllo politico o dell'alta amministrazione, in virtù del principio di separazione dei poteri di cui all'art. 78 c. 1 D.Lgs. 267/2000.

5. Giusta l'orientamento generale dell'art. 24 c. 4 L. 241/1990, come sostituito dall'art. 16 L. 15/2005, è escluso l'accesso generico, finalizzato al controllo sistematico e indiscriminato di una qualsiasi attività degli uffici comunali (protocollo, registri vari, fascicoli del personale, ferie dei dipendenti, determinazioni inerenti l'organizzazione degli uffici o la gestione dei rapporti di lavoro, etc.). Specificamente in relazione al protocollo si richiama la sentenza del Consiglio di Stato - sez. V n. 5109.

6. Nel caso in cui la richiesta afferisca a determinati archi temporali, per cui l'accesso risulti gravoso per la funzionalità dell'Ente, sebbene ammissibile, la richiesta stessa (sia per la visione che per l'estrazione di copia) sarà soddisfatta gradualmente e contemperando di volta in volta le opposte esigenze.

7. Per ragioni organizzative, tecniche ed economiche, si ritengono contrarie al principio di moderazione e non sono ammissibili le richieste di riproduzione fotostatica o a stampa di:

a) progetti e relativi elaborati, ancorché richiamati o allegati in atti deliberativi o provvedimenti gestionali, poiché non hanno forma propria di documento amministrativo (art. 22 c. 4 L. 241/1990, come modificato dalla L. 15/2005). In tal caso il diritto d'informazione del consigliere si ritiene soddisfatto con la visione o pubblicazione degli atti, nel mentre il diritto all'estrazione di copia s'intende realizzato con la sua riproduzione su un supporto informatico fornito dal consigliere stesso;

b) copia integrale del protocollo o di altri registri dell'Ente o sistematica di loro parti, da comporre ad unità. Invece, è consentita la riproduzione di singole pagine inerenti specifiche annotazioni, da precisare.

8. Le limitazioni alla visione ed estrazione di copia dal protocollo, di cui ai commi precedenti, si fonda sulla considerazione che in esso possono sussistere annotazioni concernenti situazioni coperte da segreto reale (es. segreto istruttorio penale) o che devono restare riservate per legge verso chiunque (es. segreto di Stato di cui all'art. 12 L. 801/1977). Analoghe considerazioni valgono per gli altri registri detenuti in Comune.

Art. 7 - Diritto d'accesso sui brogliacci e sulle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio

1. I consiglieri comunali non hanno diritto d'accesso agli appunti presi dai segretari comunali durante le sedute degli organi collegiali (brogliacci) poiché si tratta di ausili alla memoria (meri

strumenti di lavoro) che i segretari stessi possono distruggere o non conservare in Comune. Identica disciplina vale per le eventuali registrazioni sonore della seduta, ove non sia loro attribuito valore formale di verbale.

2. I consiglieri comunali hanno diritto d'accesso alle bozze definitive (proposte) di deliberazioni da sottoporre al Consiglio comunale nonché di avere tutte le notizie e informazioni utili per l'esame delle stesse, anche eccedenti la documentazione inserita nel fascicolo. Le modalità di tale accesso sono disciplinate dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 8 - Responsabile del procedimento di accesso

1. Responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi è il responsabile del settore (o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa) competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

Art. 9 - Divieto di utilizzo per fini commerciali o privati

1. In nessun caso è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare ai fini commerciali, oppure privati, i documenti e le informazioni ottenute da parte di consiglieri comunali mediante l'esercizio del diritto di accesso, ai sensi del presente regolamento. A tal fine sul documento viene annotato il nome e cognome del consigliere cui viene rilasciato, che controfirma in calce alla richiesta d'accesso.

2. Le copie, con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio del diritto speciale d'accesso connesso alla carica di consigliere, sono rilasciate:

a) in cartà libera, giusta il n. 1 dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642;

b) in esenzione dei diritti di segreteria, giusta il n. 8 della tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 10 - Presentazione della richiesta d'accesso

1. Il diritto d'accesso ai documenti amministrativi, di cui al presente regolamento, è esercitato dai consiglieri comunali mediante richiesta scritta indirizzata al responsabile del servizio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

2. Al fine di consentire che le richieste d'accesso possano essere evase nei termini stabiliti, senza causare intralcio al funzionamento degli uffici nonché senza incidere negativamente sul corretto svolgimento dei compiti istituzionali e delle attività programmate, sono definite le seguenti modalità di presentazione:

a) nella richiesta il consigliere deve indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione;

b) ogni richiesta d'accesso, deve essere identificabile e rintracciabile univocamente al protocollo;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

c) la richiesta dev'essere formulata utilizzando l'apposito "modello", dev'essere specifica e deve individuare il singolo documento amministrativo;

d) in caso di presentazione di richiesta irregolare o incompleta, il funzionario responsabile, entro 10 giorni, invita per iscritto il richiedente a regolarizzarla o integrarla.

Art. 11 - Orari e giorni riservati all'accesso dei consiglieri comunali

Al fine di non recare gravi interruzioni all'attività degli uffici, all'accesso dei Consiglieri sono riservati preferibilmente tre giorni alla settimana lunedì, mercoledì e venerdì nelle seguenti fasce orarie dalle 9,00 alle 12,00 salvo successivo provvedimento del Segretario comunale sentito il Sindaco o assessore delegato.

Art. 12 - Esame della richiesta d'accesso

1. La richiesta d'accesso è esaminata dal responsabile competente, che deve concludere il procedimento nei termini di 7 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo.

2. Il termine può essere prorogato sino a 15 giorni per esigenze organizzative o di carico di lavoro, oltretutto nel caso di richiesta di regolarizzazione/integrazione di cui alla lett. d) dell'art. 10 c. 2.

3. Il procedimento di accesso si conclude con:

a) l'accoglimento della richiesta;

b) il non accoglimento della richiesta;

c) il differimento o la limitazione dell'accesso.

Art. 13 - Accoglimento richiesta d'accesso

1. Qualora la richiesta sia ritenuta accoglibile, il responsabile del procedimento provvede mediante:

- l'indicazione della pubblicazione in internet contenente le notizie e le informazioni,
- l'esibizione del documento,
- l'estrazione e il rilascio di copia
- altra modalità idonea.

2. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio competente, nelle ore di apertura al pubblico, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

3. E' severamente vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare segni su di esso o comunque alterarli in qualsiasi modo. In caso di violazione, il consigliere è escluso per un mese dall'esercizio del diritto d'accesso, impregiudicate le eventuali sanzioni penali e il risarcimento del danno.

4. L'esame dei documenti è effettuato dal consigliere richiedente:

a) personalmente e da solo;

b) personalmente e con l'ausilio di soggetto esperto;

c) tramite delegato, incaricato con firma legalmente certa.

Nei casi di cui alle lett. b) e c) non può essere consentito l'esame di documenti coperti da privacy, non essendo l'ausiliario o il delegato tenuti al segreto d'ufficio come il consigliere.

Il consigliere può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti in visione.

5. In caso d'estrazione di copia dei documenti, la stessa è rilasciata con un'annotazione che la identifica e contraddistingue rispetto alle altre copie di documenti rilasciate ai cittadini in genere, specificandosi che è destinata ad uso esclusivo dell'esercizio del mandato elettorale. Altresì, come per ogni estrazione di copia, deve contenere l'indicazione del nominativo e la firma tanto del consigliere ricevente che del responsabile di servizio autorizzante l'accesso.

Art. 14 - Accesso al protocollo informatico

La consultazione dell'estratto del protocollo informatico dell'Ente da parte dei Consiglieri comunali al fine di acquisire i dati identificativi di singoli documenti è consentita, con l'assistenza del personale preposto nei giorni stabiliti dal presente regolamento.

Il rilascio dell'estratto giornaliero del protocollo informatico in copia cartacea è consentito, previa richiesta scritta del Consigliere.

Art. 15 - Diritto di accesso in ordine alla convocazione del Consiglio Comunale

L'esercizio del diritto di accesso in riferimento alla convocazione del consiglio avviene nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

L'esercizio del diritto di accesso dei Consiglieri comunali, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del Consiglio, in relazione a notizie ed informazioni correlate agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene in maniera immediata alla richiesta anche verbale, al responsabile del procedimento e può essere eccezionalmente differito, purchè in termini in ogni caso utili, solo per gravi motivi relativi al funzionamento dell'ufficio. In tale occasione e con le stesse modalità, i consiglieri possono esercitare il diritto di accesso mediante l'esame dei documenti, comunque attinenti agli affari dell'ordine del giorno che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

Art. 16 - Non accoglimento, differimento, limitazione

1. Il non accoglimento della richiesta d'accesso è disposto dal responsabile del procedimento ed è motivato con riferimento specifico alla normativa vigente ed alle circostanze di fatto, alla individuazione delle categorie di cui al precedente art. 6 o alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta.
2. Il differimento oltre il termine di cui al precedente c. 3 o la limitazione dell'accesso è disposta dal responsabile del procedimento, ove sia necessario assicurare tutela agli interessi di cui all'art. 6.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso, ne indica la durata e la motivazione.

Art. 17 - Ricorso contro il diniego d'accesso

1. Contro i provvedimenti di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso ai documenti amministrativi, è data facoltà al consigliere interessato di proporre ricorso al Segretario Comunale nel termine di 10 giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi.
2. Il Segretario decide entro 15 giorni dal deposito del ricorso, udito il consigliere che ne ha fatto richiesta, il responsabile del procedimento ed eventuali consulenti.
3. Al sindaco competono le decisioni inerenti sulla violazione degli artt. 5 e 9 del presente regolamento.

Art. 18 - Vigilanza

1. Il segretario comunale esercita l'alta vigilanza sul rispetto del presente regolamento, coordina l'attività dei responsabili del procedimento d'accesso e impartisce direttive o disposizioni al fine di garantire l'uniforme applicazione dei principi qui vi stabiliti.

Art. 19 - Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione regolamentare con essa incompatibile.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

MODELLO RICHIESTA

Al Comune di Valguarnera Caropepe

c.a. Responsabile Settore

SEDE

Oggetto Richiesta accesso dei ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 199 O.R.E.I.,

Il/la Sottoscritto/a in qualità di consigliere comunale del gruppo
.....

CHIEDE

di poter esaminare il seguente documento

il rilascio di *copia semplice/copia conforme* all'originale del seguente documento:

Il Sottoscritto dichiara che il proprio interesse è motivato dall'esigenza di acquisire le informazioni necessarie o utili ad esercitare le attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo nell'ambito dell'esercizio del proprio mandato nonché all'approvazione degli atti fondamentali.

Il Consigliere comunale

Valguarnera Caropepe il,

1) L'accesso agli atti emessi o detenuti dall'Amministrazione è riconosciuto quando trattasi di atti collegati all'attività di indirizzo e controllo o agli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale, cui l'accesso è preordinato

2) Il consigliere comunale è vincolato al segreto d'ufficio. L'uso improprio, la diffusione e la riproduzione degli atti acquisiti sono perseguibili a norma di legge.

3) Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (codice della privacy) il trattamento dei dati personali richiesti è diretto unicamente all'espletamento delle finalità attinenti l'esercizio delle funzioni che competono alla Pubblica amministrazione.

66/2017



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 82 del 01-08-2017, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

il Messaggio Comunale

Il Segretario Generale
(Dr. Pierpaolo Nicolosi)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL Segretario Comunale

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Draia Roberto

IL PRESIDENTE

F.to:Geom. E. Scozzarella

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to:Dr. P. Nicolosi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 02/05/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

- **decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);**
- **a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.**

Valguarnera Caropepe _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
